

# **REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO" SULLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING COSVIG SCRL**

## Premesso che

- il D. Lgs. n. 175/2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha introdotto una normativa organica in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica, disciplinando in modo puntuale anche le società caratterizzate dal modello di gestione denominato in house providing;
- COSVIG srl è una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, costituita nell'anno 1988 ed attualmente partecipata dai principali comuni Geotermici Toscani, Regione Toscana, Unioni di Comuni e Comunità Montane, Amministrazioni provinciali di Siena e Grosseto;
- COSVIG srl si configura quale società in house providing volta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie;
- l'art. 16 del D.Lgs. 175/16 disciplina in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni socie:
  - l'esistenza del controllo analogo anche in forma congiunta;
  - la previsione statutaria dell'ottanta per cento del fatturato correlato allo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;
  - il consentire ulteriori attività di produzione di servizi anche rivolti a finalità diverse, solo laddove consentano la realizzazione di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- il presente regolamento intende quindi dettagliare la procedura del controllo analogo congiunto che, di fatto, da sempre caratterizza le relazioni dei soci in ordine alla funzione di indirizzo e controllo gestionale e finanziario sulla società, a prescindere dalla formale quantificazione delle quote sociali;
- l'esercizio del controllo congiunto analogo a quello esercitato dagli enti pubblici soci sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, del D.Lgs. 50/2016, continuerà quindi ad essere esercitato in modo coordinato mediante forme di indirizzo e controllo unitarie e sarà garantito mediante un apposito organismo di coordinamento tra gli enti soci, che viene implementato con l'approvazione del presente regolamento, denominato "Organismo di controllo congiunto".

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il controllo analogo congiunto sulla società COSVIG srl verrà esercitato dagli enti soci secondo la seguente disciplina:

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce una disciplina regolamentare di dettaglio finalizzata all'individuazione delle modalità di coordinamento e cooperazione tra gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società COSVIG s.c.r.l.
2. Con il presente Regolamento si definisce e regola il sistema di controlli di cui al comma precedente allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la sana e prudente gestione nonché la correttezza e la coerenza della gestione societaria rispetto alle linee strategiche stabilite dagli enti soci, nel rispetto degli obblighi di legge e statuari.
3. Il presente Regolamento è rivolto a disciplinare l'attività di vigilanza e controllo analogo su COSVIG, che si affianca a quella svolta istituzionalmente dagli Enti soci riguardo alle attività dei propri uffici, con particolare riguardo:
  - a) alle procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti amministrativi, gestionali ed economico-finanziari rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
  - b) alla costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra gli enti e la società, la costante verifica della situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, dei contratti di servizio in essere, della qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge relativi ai vincoli di finanza pubblica applicabili, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire alle Amministrazioni socie per il monitoraggio periodico da queste effettuato;

- c) al controllo sulle decisioni significative, ossia quelle in grado di incidere in modo rilevante e con effetti permanenti sulla gestione societaria.
4. I soci che intendono affidare servizi direttamente a COSVIG dovranno garantire l'esercizio di un controllo analogo coordinato tale da assicurare l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie e congiunte, ancorché provenienti da distinti soggetti giuridici, prevedendo, quindi, l'utilizzo di strumenti giuridico-amministrativi propri del diritto pubblico o del diritto privato, comunque idonei a garantire che ciascun ente partecipante al capitale ed esercente il controllo congiunto, insieme a tutti gli altri soci della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società e la sua gestione strategica.
  5. Sono comunque fatte salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio già previste nello Statuto di COSVIG srl, nei singoli contratti di affidamento dei servizi pubblici, nonché nei Regolamenti Comunali adottati dagli Enti soci, in particolare per ciò che attiene al Regolamento sul Sistema dei controlli interni ed al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi quali atti regolamentari obbligatori ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
  6. Il sistema di controllo analogo sulla gestione e le specifiche attività poste in essere da CoSvig e effettuato da un organismo appositamente istituito, così come meglio specificato al successivo art. 3 del presente Regolamento.
  7. In particolare, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi, regolamentari e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale e pubblico, nonché del conseguimento dei livelli attesi di qualità dei servizi.
  8. I principali strumenti attraverso i quali i soci pubblici dovranno indirizzare l'attività di controllo congiunto dovranno essere:
    - Lo Statuto di COSVIG;
    - Le Assemblee dei Soci;
    - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione,
    - La stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni" da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

A fini programmatori, di coordinamento e di gestione delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione del controllo analogo congiunto saranno disciplinati ai sensi e agli effetti del presente regolamento.

## Articolo 2 - Principi Generali

1. COSVIG srl uniforma la propria attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine COSVIG srl uniforma i regolamenti interni, le procedure ed attività al presente regolamento facendolo proprio con atti formali

## TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

### Articolo 3 - Modalità generali di attuazione del controllo analogo

1. Il controllo analogo congiunto su COSVIG srl assume un carattere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
  - a) controllo ex ante- indirizzo;
  - b) controllo contestuale - monitoraggio;
  - c) controllo ex post - verifica.

### Articolo 4 - Controllo ex ante

1. Il Controllo ex-ante si concretizza nell'individuazione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi che COSVIG srl sarà tenuto a raggiungere. Gli obiettivi strategici avranno un orizzonte temporale pluriennale (normalmente triennale), mentre gli obiettivi operativi avranno un orizzonte annuale. Gli obiettivi potranno avere anche natura economico-finanziaria. Gli obiettivi operativi potranno essere variati in corso d'anno. Gli obiettivi strategici saranno aggiornati di anno in anno.
2. Per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, COSVIG srl predispose un documento relazionale in cui individuare le attività da svolgere e i risultati ipotizzati. Con la presa d'atto di tale programma, gli enti espletano il controllo ex-ante. Lo svolgimento di attività non comprese nel documento in oggetto, dovrà essere autorizzata tramite atti di controllo ex-ante adottati specificatamente per la fattispecie verificatasi.
3. Gli Organi societari si devono attenere agli obiettivi fissati con il controllo ex-ante. E tuttavia necessaria la condivisione degli stessi da parte degli organi di COSVIG srl, senza la quale il mancato raggiungimento degli stessi non potrà essere in nessun modo censurato.
4. In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, gli enti soci possono indicare le azioni necessarie da intraprendere.

## Articolo 5 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Tuel, COSVIG srl presenta agli enti soci una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché si possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, gli enti potranno indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi fissati nella fase di controllo ex ante

## Articolo 6 - Controlli ex post

1. Il controllo ex post verrà attuato in fase di approvazione del Rendiconto di COSVIG srl, dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi.

## Articolo 7 - Struttura preposta al Controllo Analogo

1. È istituito presso COSVIG srl l'"Organismo di controllo congiunto", in seguito OCC, preposto a coordinare l'attuazione del Controllo Analogo Congiunto, le cui competenze sono specificate al successivo articolo 8
2. L'OCC è composto da tre membri, ciascuno dei quali in rappresentanza di una delle Aree territoriali nelle quali sono ricompresi i Comuni facenti parte di CoSviG srl.
3. Tali membri sono individuati dagli enti soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.
4. In tale sede, dunque, ciascuna delle Aree suddette, partitamente, sarà chiamata ad esprimere il proprio membro in carica all'OCC, individuato in colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra quelli espressi dai Comuni appartenenti alla medesima Area, in ossequio, pertanto, alla regola capitaria (un Comune, un voto).
5. Le aree geotermiche sono:
  - a) l'area tradizionale (comprendente i comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi M.mo, Unione Montana Alta Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Regione Toscana);
  - b) l'area delle colline metallifere (Radicondoli, Chiusdino, Montieri, Monterotondo, Comunità Montana Val di Merse, Comunità Montana Coline Metallifere, Casole D'elsa, Provincia di Siena)
  - c) l'area dell'Amiata (Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Comunità Montana dell'Amiata zona 1-2 area senese, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Piancastagnaio, Roccalbegna, Provincia di Grosseto)
6. Non partecipano alla nomina dei membri dell'OCC gli enti soci per i quali COSVIG srl non si configura come organismo in house.
7. L'OCC dura in carica due esercizi.

## Articolo 8 - Funzioni dell'"OCC"

1. L'"OCC":
  - a) Costituisce il punto di raccordo tra i soci e gli organi societari;
  - b) È titolato all'esercizio del controllo ex-ante, contestuale ed ex-post;
  - c) è l'organismo a cui spetta il coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione di COSVIG.
  - d) Effettua su COSVIG un controllo sia strutturale che sugli atti.
  - e) rappresenta la sede deputata al raccordo tra soci e società, anche mediante l'individuazione di atti di indirizzo e degli obiettivi dell'attività societaria, ai sensi dell'art. 5 c. 5 lett. b D.Lgs.50/2016.
2. L'OCC effettua almeno tre riunioni l'anno. A tali riunioni, l'OCC può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori della società
3. Trasmette rapporti periodici informativi agli enti soci analizzando gli eventuali scostamenti e suggerendo le opportune azioni correttive, anche ai fini del rispetto da parte di COSVIG srl degli indirizzi attribuiti.
4. Per il proprio funzionamento l'"OCC" può avvalersi della collaborazione degli organi di COSVIG srl, dall'Organo Amministrativo al collegio dei revisori e al revisore legale se presente.
5. Le riunioni dell'"OCC" verranno verbalizzate e di esse verrà tenuto apposito registro presso COSVIG srl.
6. L'OCC è validamente costituito con la presenza di almeno 2 dei tre membri nominati.
7. Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza.
8. Per questioni che riguardano i servizi prestati in favore di uno o più soci, l'OCC si esprime in conformità alla volontà espressa dal socio o dai soci direttamente interessati.

9. Le riunioni sono convocate a mezzo avvisi PEC, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e delle modalità di svolgimento, in sede o a distanza tramite Skype o altri mezzi di audio o video conferenza
10. I componenti dell'OCC individuano, con votazione unanime favorevole, il Presidente ed il Vicepresidente nelle prime due votazioni a ciò finalizzate. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il Presidente ed il Vicepresidente vengono individuati con deliberazione favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
11. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza, sono assunte dal Vicepresidente.
12. Le riunioni si terranno di norma presso COSVIG srl, o presso altro luogo indicato nella convocazione, purché ubicato entro il territorio di uno dei soci.
13. È consentito che le riunioni dell'OCC si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui e/o distanti, audio-video collegati, a distanza tramite Skype o altri mezzi di audio o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, e necessario che:
  - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione il luogo ove sarà presente il Presidente, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale sito, oppure venga indicata la modalità telematica, audio o video conferenza o altro strumento utilizzato per effettuare la riunione a distanza
14. Il Presidente può convocare l'OCC quando lo ritenga opportuno e nell'ipotesi in cui lo richieda uno o più soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.
15. Delle riunioni dell'OCC viene redatto apposito verbale.
16. A tal fine partecipa alla riunione, su invito del Presidente dell'OCC, il segretario verbalizzante, scelto tra i lavoratori dipendenti degli enti soci ovvero della società COSVIG srl.
17. Partecipa di diritto alle riunioni dell'OCC, senza diritto di voto, l'organo amministrativo di COSVIG srl o suo delegato.
18. Su invito del Presidente dell'OCC possono partecipare anche altri organi (es. organi di controllo) o esperti nelle materie iscritte all'ordine del giorno.
19. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'OCC dovranno partecipare anche i componenti del Collegio Sindacale di COSVIG
20. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogico, ciascun Comune può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni del Collegio Sindacale in merito:
  - a) all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
  - b) all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dal pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
  - c) all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
  - d) all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

## Articolo 9 - Informazioni e richiesta di collaborazione

1. COSVIG assicura ai propri Soci, tramite l'OCC le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione del Controllo Analogico e delle altre forme di controllo previste. In particolare, si garantisce:
  - a) lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
  - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
  - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività.
2. Ciascun socio, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo sulla società, può inviare specifiche richieste alla società in ordine ai servizi resi o attesi. Qualora non ottenga risposta ovvero ritenga di non essere soddisfatto dalle proposte della Società, può investire della questione l'OCC che si pronuncia entro i successivi 30 giorni attraverso un proprio parere.

## Articolo 10 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione